



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Collegio di Milano

composto dai signori:

- Prof. Avv. Antonio Gambaro	Presidente
- Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi	Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Cristiana-Maria Schena	Membro designato dalla Banca d'Italia
- Dott. Dario Purcaro	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Prof. Avv. Alberto Monti	Membro designato da Confindustria di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato (Estensore)

Nella seduta del 30 settembre 2010 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

FATTO

Nel corso del 2009, tra il Ricorrente – quale subappaltante – ed una società a responsabilità limitata (“S.r.l.”) – quale subappaltatrice – erano intercorsi due contratti di subappalto relativi a lavori edili da eseguirsi in due diversi cantieri. Con lettere raccomandate A.R. del 4 luglio 2009, il subappaltante ha risolto, ex articolo 1456 c.c., entrambi i suddetti contratti, a causa di riscontrate irregolarità nel trattamento contributivo, assicurativo e previdenziale dei dipendenti della subappaltatrice. In particolare, quest'ultima non ha prodotto la “Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva” (DURC), ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. A fronte delle prestazioni egualmente svolte dalla S.r.l., questa ha provveduto ad emettere – verso il subappaltante ed a valere sul conto corrente da questo intrattenuto presso l'odierno resistente – una ricevuta bancaria (“ri.ba.”) dell'importo di euro 8.100,00 con scadenza 31 luglio 2009. Stante l'accaduto, con fax del



27 luglio 2009, il correntista ha ordinato alla Banca di non pagare l'anzidetta ri.ba. Con tale comunicazione, l'interessato ha anche disposto la reiezione di altre due ri.ba. – aventi pari scadenza – emesse da un soggetto diverso da quelli *de quibus*. Il 31 luglio 2009, l'istituto non ha pagato queste ultime ri.ba. mentre, contrariamente alle disposizioni ricevute, ha saldato la ri.ba. emessa dalla S.r.l.

Il Ricorrente ha, pertanto, chiesto:

- la restituzione di Euro 8.100,00 oltre interessi di legge dalla data del prelievo all'effettivo accredito;
- il pagamento delle spese legali;
- la condanna dell'intermediario a tenerlo manlevato ed indenne da eventuali richieste di rifusione delle somme non versate a titolo di salari, contributi previdenziali ed assicurativi.

A sostegno delle proprie domande, il Ricorrente specifica, in primo luogo, di non aver mai riconosciuto il "*debito pagato dalla banca*". Per converso, il Ricorrente sostiene che "*il pagamento [...] eseguito [dall'istituto] equivale a riconoscimento da parte [del subappaltante] che la somma di € 8.100,00 era dovuta pregiudicando [...] la possibilità di agire per la ripetizione*".

La Resistente, pur non negando di aver contravvenuto alle istruzioni impartite dal Cliente, ha osservato che pagando la ricevuta bancaria in oggetto è stato comunque estinto un credito certo, liquido ed esigibile, sicché il comportamento tenuto dalla Banca non avrebbe arrecato alcun danno risarcibile. Sulla scorta di tali osservazioni, la Banca ha chiesto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia corrente – relativa al pagamento di ricevute bancarie – è inquadrata dalla giurisprudenza e dalla dottrina nella categoria degli incarichi che il correntista può conferire alla Banca e che, nel caso *de quo*, realizzano una delegazione di pagamento. Da ciò discende che l'esecuzione delle disposizioni impartite dal Cliente, nei limiti



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

dell'organizzazione della Banca, deve considerarsi adempimento di un'obbligazione contrattuale da questa assunta, regolata dalle norme del mandato.

In particolare, ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, la Banca, svolgendo attività professionale, deve adempiere tutte le obbligazioni assunte nei confronti dei propri clienti con la diligenza particolarmente qualificata dell'accorto banchiere, non solo con riguardo all'attività di esecuzione di contratti bancari in senso stretto, ma anche in relazione ad ogni tipo di atto o di operazione oggettivamente espliciti.

Nella specie, i documenti prodotti dalle parti costituiscono evidenza del fatto che la Banca ha colposamente contravvenuto a chiare ed univoche istruzioni ricevute dal Ricorrente, il quale aveva tempestivamente revocato la delegazione di pagamento, sicché la somma di Euro 8.100,00 deve ritenersi illegittimamente addebitata dall'intermediario sul conto corrente del Cliente. Per conseguenza, tale somma dovrà essere restituita al Ricorrente.

La domanda di condanna dell'intermediario a manlevare e tenere indenne il Ricorrente da eventuali richieste di rifusione delle somme non versate a titolo di salari, contributi previdenziali ed assicurativi non può essere presa in esame, in quanto esclusa dalla cognizione dell'organo decidente.

In considerazione delle circostanze del caso, il Collegio non ritiene di poter accogliere la, peraltro del tutto generica, domanda di pagamento delle spese legali.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario restituisca alla Ricorrente la somma di Euro 8.100,00 (ottomila cento/00).

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla Ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO